



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Roma,

Agli Istituti Archivistici

e p.c.

Al Capo di Gabinetto
Dott.ssa Valentina Gemignani

Al Capo di Dipartimento per la
tutela del patrimonio culturale
Dott. Luigi La Rocca

CIRCOLARE

Class.:34.01.04/7/2026 All. .

Oggetto: Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, introdotte dalla legge 17 marzo 2026, n. 40 - Indicazioni interpretative e applicative

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 17 marzo 2026, n. 40 al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, si forniscono le seguenti indicazioni interpretative e applicative.

In particolare, assumono rilievo le disposizioni di cui all'articolo 4 della citata legge, il cui comma 1 dispone che:

All'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

b) al comma 2, le parole: «, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore,» sono soppresse.

Le modifiche richiamate incidono significativamente sull'ambito applicativo delle disposizioni recate dall'articolo 21 del *Codice*, rendendo necessaria una lettura sistematica e coordinata della disposizione nella sua vigente formulazione.

2. NUOVA DISCIPLINA DELLA DENUNCIA DI SPOSTAMENTO DEI BENI CULTURALI E POTERI DI TUTELA DELLA SOPRINTENDENZA

La soppressione dell'inciso relativo al mutamento di dimora o di sede del detentore comporta l'assoggettamento a preventiva denuncia di qualsiasi spostamento di beni culturali, indipendentemente dal fatto che esso sia o meno connesso al mutamento di dimora o di sede del detentore.

Il vigente comma 2 dell'articolo 21 prevede, infatti, che:

Lo spostamento di beni culturali ((...)) è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

Alla luce della nuova disciplina, deve ritenersi non più applicabile, con riferimento ai procedimenti disciplinati dall'articolo 21, comma 2, del *Codice*, la previsione del termine di centottanta giorni contenuta nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 novembre



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Via di San Michele 22, 00153 Roma | tel. +39 0667236936
PEO: dg-a@cultura.gov.it - PEC: dg-a@pec.cultura.gov.it

2010, n. 231, *Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata superiore a novanta giorni*. Il termine entro il quale il Soprintendente può adottare le prescrizioni previste dall'articolo 21, comma 2, è pertanto fissato in trenta giorni dalla ricezione della denuncia.

La significativa riduzione dei tempi procedurali richiede, pertanto, una particolare attenzione nello svolgimento dell'istruttoria, tenuto conto della complessità delle verifiche tecnico-specialistiche, dell'eventuale esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di effettuare sopralluoghi, nonché della necessità di individuare tempestivamente le misure più idonee a garantire la tutela del bene.

Restano fermi gli obblighi di conservazione, custodia e protezione gravanti sui proprietari, possessori o detentori ai sensi del *Codice*.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla ricezione della denuncia, il Soprintendente può impartire le prescrizioni necessarie affinché il bene non subisca danni in conseguenza dello spostamento. A tal fine, possono essere oggetto di valutazione anche le caratteristiche conservative e di sicurezza dei locali di destinazione, ove tale verifica risulti funzionale alla tutela del bene ai sensi degli articoli 20 e 21 del *Codice*.

L'esclusione degli spostamenti dei beni archivistici dal regime autorizzatorio in favore del regime di denuncia attribuisce alle Soprintendenze un ampio potere valutativo in ordine all'*an* e al *quid* delle eventuali misure di tutela, che dovranno essere adottate in modo proporzionale alla natura del bene, delle sue condizioni conservative, delle caratteristiche dei luoghi di provenienza e di destinazione e dei rischi connessi alle operazioni di movimentazione e trasporto”.

3. CONTENUTO, REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI SPOSTAMENTO

La denuncia di spostamento, da presentarsi mediante l'apposita modulistica allegata, deve contenere tutti gli elementi necessari allo svolgimento dell'istruttoria e alla valutazione delle condizioni di tutela del bene. In particolare, dovranno essere indicati:

- il luogo di destinazione del bene;
- l'elenco dei beni oggetto di spostamento, con indicazione della tipologia, degli estremi cronologici e della consistenza e degli eventuali strumenti di corredo;
- le motivazioni dello spostamento, nonché l'eventuale carattere temporaneo o di urgenza, specificando, nei casi di somma urgenza, il luogo individuato per la conservazione definitiva, conforme ai prescritti requisiti di sicurezza;
- le caratteristiche strutturali e impiantistiche dei locali di destinazione, con particolare riguardo ai requisiti di sicurezza, alla conformità alla normativa in materia di prevenzione incendi e alle condizioni conservative;
- l'attestazione rilasciata dall'amministrazione competente dalla quale risulti che i locali di destinazione ubicati al piano terreno, seminterrato o interrato, non ricadono in aree classificate a rischio di esondazione; resta fermo che l'utilizzo di tali locali riveste carattere eccezionale e non costituisce soluzione ordinariamente raccomandabile sotto il profilo conservativo;
- le modalità di esecuzione dello spostamento, con indicazione, ove applicabile, dei dati identificativi del vettore o della ditta incaricata del trasporto.

Al completamento delle operazioni, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere alla competente Soprintendenza una formale comunicazione attestante l'avvenuto spostamento del bene e la sua collocazione presso il luogo di destinazione dichiarato.



4. DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DI COMPLESSI ARCHIVISTICI AD ALTRE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 1, LETTERA E), DEL CODICE

Con specifico riferimento ai beni archivistici, resta ferma la disciplina di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), del *Codice* che include tra gli interventi subordinati ad autorizzazione:

il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione relativi ad archivi pubblici, nonché ad archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del Codice.

Le modifiche apportate all'articolo 21 del *Codice* non incidono sull'ambito applicativo della citata lettera e), che mantiene carattere autonomo e speciale rispetto alla disciplina concernente lo spostamento dei beni culturali prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Tale specialità trova fondamento nella peculiare natura del bene archivistico, la cui tutela non si esaurisce nella conservazione materiale dei documenti, ma si estende alla salvaguardia del vincolo archivistico, dell'unitarietà del complesso documentario e del contesto giuridico e funzionale che ne ha determinato la formazione e lo sviluppo.

In tale prospettiva, l'articolo 21, comma 1, lettera e), è volto a presidiare le vicende che comportano il trasferimento della titolarità, della custodia o della detenzione qualificata del complesso archivistico, nonché delle connesse responsabilità in favore di una diversa persona giuridica.

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esternalizzazione dei servizi archivistici accompagnata dal trasferimento della custodia, il deposito stabile presso soggetti terzi, nonché qualsiasi altra forma di cessione, affidamento o altro trasferimento di complessi archivistici sottoposti a tutela in favore di fondazioni, istituti culturali, società, enti ecclesiastici, associazioni o altri soggetti privati.

Alla medesima disciplina sono assoggettati anche i trasferimenti tra amministrazioni pubbliche che comportino il passaggio delle predette posizioni giuridiche a una diversa persona giuridica pubblica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasferimento di archivi comunali ad altri enti territoriali ovvero il trasferimento degli archivi di enti soppressi alle amministrazioni subentranti.

Tali operazioni possono incidere sull'unità del complesso archivistico, sulle modalità della sua conservazione e sulle condizioni della relativa fruizione; pertanto, il trasferimento di complessi archivistici ad altre persone giuridiche, pubbliche o private, continua a essere integralmente assoggettato al regime autorizzatorio previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera e), del *Codice* e richiede, pertanto, il previo rilascio dell'autorizzazione da parte della competente Soprintendenza archivistica.

5. AUTORIZZAZIONE AL PRESTITO PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI E USCITA TEMPORANEA DAL TERRITORIO NAZIONALE

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 40/2026 che stabilisce in novanta giorni il termine per l'adozione del provvedimento di autorizzazione al prestito di beni culturali mobili destinati a mostre o esposizioni.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del *Codice* secondo cui, per i beni appartenenti allo Stato o comunque sottoposti a tutela statale, la richiesta deve essere presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione.

Con riferimento ai procedimenti concernenti l'uscita temporanea dal territorio nazionale di beni archivistici, disciplinati dall'articolo 66 del *Codice*, gli Uffici sono tenuti ad assicurare la massima celerità nello svolgimento dell'istruttoria, anche in considerazione della necessità di acquisire il parere del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi quale atto endoprocedimentale.



6. DISPOSIZIONI FINALI

Le Soprintendenze sono invitate ad assicurare la puntuale applicazione delle presenti indicazioni nel rispetto dei principi di tempestività, proporzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Eventuali quesiti interpretativi o applicativi che presentino profili di particolare complessità o rilevanza potranno essere sottoposti alla competente Direzione generale per le valutazioni e gli indirizzi di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Tarasco

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Via di San Michele 22, 00153 Roma | tel. +39 0667236936

PEO: dg-a@cultura.gov.it - PEC: dg-a@pec.cultura.gov.it